



# COMUNE DI TARVISIO

## PROVINCIA DI UDINE

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2020  
**N. 47 del Reg. Delibere**

OGGETTO: L.R. 11 NOVEMBRE 2009, N. 19, ART. 29 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE INTEGRAZIONE AI CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 17/09/2013 .

L'anno 2020 , il giorno 13 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala Auditorium presso il Centro Socio Culturale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zanette Renzo	Sindaco	Presente
Cimenti Iginò	Vice Sindaco	Presente
Comello Francesca	Assessore	Presente
Lagger Barbara	Assessore	Presente
Zamolo Mauro	Assessore	Presente
Concina Egon	Consigliere	Presente
Piussi Jessica Lidia	Consigliere	Presente
Molinari Paolo	Consigliere	Presente
Taddio Raffaella	Consigliere	Presente
Mazzolini Sabina	Consigliere	Assente
Della Mea Mariateresa	Consigliere	Presente
Fontana Franco	Consigliere	Presente
Müller Sandra	Consigliere	Assente
Treu Alessandra	Consigliere	Presente
Baritussio Franco	Consigliere	Presente
Ronsini Isabella	Consigliere	Presente
De Simone Serena	Consigliere	Presente

**Assiste il** Segretario dr. Gambino Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette Renzo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GUERRINO VARUTTI in data 08 luglio 2020.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 09 luglio 2020.

---

---

OGGETTO: L.R. 11 NOVEMBRE 2009, N. 19, ART. 29 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE INTEGRAZIONE AI CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 17/09/2013 .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", con particolare riguardo all'art. 29, nonché ai Capi I e II del "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009", approvato con D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012, che disciplina gli adempimenti e le modalità di calcolo del contributo di costruzione afferente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione nell'attività edilizia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013 di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2019 di modifica ed integrazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013 di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19;

DATO ATTO che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013 é stata adottata secondo i dettami della normativa regionale che stabilisce in modo generalizzato per tutti i Comuni della Regione le modalità di calcolo degli oneri, mentre, per quanto riguarda i valori delle incidenze unitarie e dei relativi coefficienti correttivi per gli oneri di urbanizzazione, nonché i valori unitari degli interventi e le relative percentuali per il contributo sul costo di costruzione, gli stessi sono definiti in modo differenziato sulla base della dimensione demografica dei Comuni e della loro appartenenza geografica tra Comuni montani e non montani secondo determinate tabelle allegate al D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012 e sulla base dei dati pubblicati con G.U. n. 294/2012 secondo cui la popolazione legale del Comune di Tarvisio risultava essere di 4.577 abitanti;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2019 é stata adottata a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 01/01/2017 ed ai sensi dell'art. 61 c.2 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, delle definizioni dei nuovi parametri edilizi di cui all'art. 3 c.1 della L.R. 19/2009, delle destinazioni d'uso di cui all'art. 5, c. 1 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e delle tabelle parametriche regionali di cui all'Allegato C del D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012;
- con le deliberazioni richiamate sono state inoltre assunte ulteriori determinazioni esplicitamente demandate dalla norma alle facoltà concesse al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO delle modifiche normative regionali intervenute successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2019, ed in particolare per quanto disposto dalla L.R. 29 aprile 2019, n. 6, agli artt. 6 comma 17 e 20 comma 7, aventi ad oggetto l'incentivazione delle attività turistico-ricettive;

RILEVATO nello specifico che:

- l'art. 6 comma 17 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6 ha introdotto l'art. 39quiquies - misure di promozione per strutture ricettive - della L.R. 11 novembre 2009, n. 19;

- il comma 2 dell'art. 39quiquies della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 consente: "... Nei casi in cui le superfici previste dal comma 1 non possano essere realizzate sull'area a destinazione turistico-ricettiva, le stesse possono essere realizzate o ricavate in area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e a una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza..."

EVIDENZIATO che, requisito fondamentale per la realizzazione o ricavo delle superfici di cui al comma 1 dell'art. 39quiquies della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 "...in area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile...", risulta appunto essere la suscettibilità di "collegamento di destinazione durevole e compatibile" all'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza, e pertanto l'attività ricettiva costituisce unitarietà anche funzionale, pur essendo ammessa la dislocazione in più ambiti, e conseguentemente il computo del contributo di costruzione ha ragione di essere ricondotto ai parametri dell'ambito in cui trova collocazione l'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui le superfici realizzate costituiscono pertinenza o dipendenza;

RITENUTO che la realizzazione o il ricavo delle superfici di cui al comma 1 dell'art. 39quiquies della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, anche in aree suscettibili di collegamento di destinazione solamente compatibile, vada pertanto equiparato, ai fini del calcolo del contributo di costruzione, alle analoghe realizzazioni attuate nell'ambito di collocazione dell'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui le stesse realizzazioni costituiscono pertinenza o dipendenza, trovando pertanto applicazione i parametri di calcolo relativi all'ambito di collocazione dell'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui le stesse strutture costituiscono pertinenza o dipendenza;

RILEVATO altresì che l'art. 20 comma 7 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6 ha introdotto l'art. 31bis - Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali - della L.R. 09 dicembre 2016, n. 21;

EVIDENZIATO che, essendo consentita, ai sensi dell'art. 31bis della L.R. 09 dicembre 2016, n. 21, la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, risulta possibile che tali strutture trovino ubicazione anche in zone urbanistiche in cui la destinazione d'uso ricettiva non risulti conforme, e pertanto, ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'art. 29 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, trovino applicazione i contenuti delle tabelle parametriche relative alla cosiddetta "Zona impropria";

RITENUTO che la realizzazione delle Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali, di cui all'art. 31bis della L.R. 09 dicembre 2016, n. 21, esclusivamente nel caso in cui l'attività turistico-ricettiva sia classificabile tra quelle rubricate all'art. 21, comma 1, lettera a) - strutture ricettive alberghiere - della L.R. 09 dicembre 2016, n. 21, analogamente a quanto sopra vada equiparata, ai fini del calcolo degli oneri di costruzione, alle analoghe realizzazioni ricomprese nell'ambito di collocazione dell'edificio a destinazione turistico-ricettiva, di cui le stesse strutture ecocompatibili costituiscono pertinenza o dipendenza, trovando pertanto applicazione i contenuti delle tabelle parametriche relative all'ambito di collocazione dell'edificio a destinazione alberghiera di cui le stesse strutture ecocompatibili costituiscono pertinenza o dipendenza;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere a specificare gli ulteriori criteri e modalità di calcolo del contributo di costruzione, di cui all'art. 29 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, al fine di perseguire l'obiettivo prioritario dell'amministrazione comunale di favorire ed incentivare l'attività ricettiva sul territorio, prioritariamente attraverso la creazione di posti letto alberghieri;

VISTA la L.R. 11.112009, n.19 "Codice Regionale dell'edilizia";

VISTO il D.P.Reg. 20-1-2012 n. 018/Pres (Regolamento di attuazione della parte Edilizia della L.R. 11.112009, n.19 e succ. mod.);

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'art, 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

UDITA la relazione dell'Assessore Cimenti Igino;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:  
gli interventi saranno pubblicati su apposito file;

con votazione palese avente il seguente risultato:  
15 presenti, favorevoli 13, astenuti 2 ( De Simone e Treu)

## D E L I B E R A

1. di definire, ai fini dell'applicazione delle tabelle parametriche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013 e successiva n. 4 del 18/02/2019, quanto segue:

- a) Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 39quiquies della L.R. 11 novembre 2009, n. 19, ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'art. 29 della L.R. 11 novembre 2009 n. 19, i valori dei parametri tabellati da porre a base di calcolo, sono quelli previsti per l'ambito in cui è collocato l'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui le superfici da realizzare o ricavare costituiscono pertinenza o dipendenza;
- b) Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 31bis della L.R. 09 dicembre 2016, n. 21, e limitatamente all'attività classificata all'art. 21, comma 1, lettera a) - strutture ricettive alberghiere - della L.R. 09 dicembre 2016, n. 21, ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'art. 29 della L.R. 11 novembre 2009 n. 19, i valori dei parametri tabellati da porre a base di calcolo sono quelli previsti per l'ambito di collocazione dell'edificio a destinazione alberghiera di cui le strutture ecocompatibili da realizzare costituiscono pertinenza o dipendenza;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

con successiva votazione palese avente il seguente risultato:  
15 presenti, favorevoli 13, astenuti 2 ( De Simone e Treu)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Zanette Renzo

Il Segretario  
F.to Gambino Nicola

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 16/07/2020 al 31/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tarvisio, lì 16/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to dr. Nicola Gambino

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì, 16/07/2020

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to dr. Nicola Gambino

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento  
dr. Nicola Gambino